

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER GLI STUDI DI FILOSOFIA E TEOLOGIA

> STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - CONFIGURAZIONE SOCIALE - SCOPO – DURATA

Art. 1 È costituita l'Associazione denominata Associazione italiana per gli studi di filosofia e teologia.

Art. 2 L'Associazione ha sede in Salerno. La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 L'Associazione è un ente non commerciale. Non ha fini di lucro bensì esclusivi fini di utilità sociale e si conforma ai seguenti principi:

a) è esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente attinenti;

b) il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, è devoluto secondo quanto previsto dagli articoli 20, 35, 37;

c) il rapporto associativo è disciplinato dagli articoli seguenti, sulla base del diritto di voto per tutti i soci maggiori di età e dell'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

d) è previsto l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario con le modalità degli articoli seguenti;

e) l'eleggibilità degli organi è libera, sulla base del voto singolo e della sovranità dell'assemblea dei soci, con le modalità previste dagli articoli seguenti; ogni socio avente diritto di voto è eleggibile negli organi societari;

f) la quota associativa è annuale ed è determinata ai sensi degli articoli 19 e 24 del presente Statuto. Essa non è trasmissibile e non è rivalutabile;

g) è escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle attinenti ai settori, omogenei con le proprie finalità, della istruzione, formazione, tutela delle cose di interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed in armonia con le finalità dell'Associazione di cui all'articolo 4;

h) nel caso di accettazione dell'Associazione nell'elenco delle ONLUS è obbligatorio nella denominazione dell'Associazione e in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'uso dell'acronimo ONLUS.

Art. 4 Finalità dell'Associazione, che non ha scopo di lucro, bensì intenti di utilità sociale, è la promozione e la diffusione della cultura di carattere filosofico-teologico. Tale finalità viene perseguita attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni aperti al pubblico, l'allestimento di corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento, la programmazione e la realizzazione di ricerche, pubblicazioni scientifiche, scambi culturali a livello nazionale e internazionale, borse di studio, raccolta di materiale bibliografico per metterla a disposizione della pubblica consultazione, e tutto quanto possa favorire la promozione e la diffusione della cultura nell'ambito filosofico-teologico.

Art. 5 Fatta salva la propria autonomia, l'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini statutari, potrà promuovere, collegarsi, partecipare ed aderire ad Enti, Associazioni e persone giuridiche aventi scopi analoghi.

Art. 6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 7 Il numero dei soci è illimitato

Art. 8 I soci si distinguono in ordinari e onorari

Art. 9 Possono diventare soci ordinari tutte le persone fisiche in possesso di adeguate competenze e/o interessi filosofico-teologici, che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché tutti gli Enti pubblici e/o privati, anche ultranazionali, che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'Art. 3 del presente statuto.

Art. 10 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nonché la denominazione, la data di costituzione e la sede in caso di persone giuridiche o di associazioni non riconosciute; b) indicazione della propria attività di lavoro e del proprio curriculum scientifico-culturale, oppure dei propri scopi o fini statutari se associazione non riconosciuta o persona giuridica; c) codice fiscale; d) dichiarazione di attenersi al presente statuto sociale ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, l'inesistenza di cause di incompatibilità e la presenza di adeguata competenza e/o di effettivi interessi scientifico-culturali in ambito filosofico-teologico, delibera sulla domanda di ammissione. Qualora la domanda venga respinta è ammesso ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. La deliberazione dei Probiviri è inappellabile.

Art. 12 Ottenuta l'ammissione, il socio dovrà versare la quota di ammissione che verrà determinata, in modo differenziato per gli Enti e per le persone fisiche, di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il socio dovrà versare la quota di ammissione entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione. Trascorso tale termine, senza il previsto versamento, il socio sarà automaticamente escluso. La qualifica di socio risulterà esclusivamente dal libro dei soci.

Art. 13 I soci sono tenuti al versamento, entro il 31 marzo di ogni anno, della quota sociale annuale che verrà determinata di anno in anno dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal precedente Art. 12. La mancanza del versamento della quota sociale annuale entro la data prevista determina l'esclusione del socio.

Art. 14 La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza e/o esclusione. Il recesso va comunicato almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare. In caso di mancato rispetto di detto termine, il recesso avrà effetto solo al termine dell'anno solare successivo. La decadenza interviene quando si perde alcuno dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione. In ogni caso la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti e/o inabilitati. L'esclusione è pronunciata nei confronti dei soci: che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e/o dei regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali; che arrechino danni o discredito all'Associazione con proprie azioni. Contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione relativi alla decadenza o alla esclusione è ammesso ricorso ai Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione al socio del provvedimento stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Avverso il giudizio dei Probiviri non è ammesso altro rimedio innanzi agli organi sociali. In caso di perdita della qualifica di socio, il socio che abbia cessato di far parte dell'Associazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sulla quota del patrimonio sociale.

Art. 15 Sono soci onorari tutti coloro che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sono invitati ad aderire all'Associazione con esonero dal pagamento delle quote associative. I soci onorari partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei soci con funzione consultiva, senza concorrere a determinare il quorum costitutivo e deliberativo.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 16 Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Comitato Scientifico
- il Direttore
- il Collegio Sindacale
- il Collegio dei Probiviri

Art. 17 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ogni qualvolta sia necessario statutariamente, quando lo riterrà opportuno per gli scopi dell'Associazione oppure su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione dovrà avvenire entro due mesi da quando è stata da lui ricevuta la motivata richiesta. Nei casi di urgenza il termine per il preavviso può essere ridotto a cinque giorni. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'ora e il giorno fissato per la seconda convocazione che non potrà tenersi prima delle 24 h. dalla prima, nel caso che quest'ultima non sia valida per non essersi raggiunto il numero legale. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto al voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 18 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e il programma dell'attività scientifica dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza, i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
- c) approva eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e/o dalla legge e sottoposti al suo esame dagli amministratori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 15 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

Art. 20 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- b) sulle modifiche dello statuto che non costituiscano obblighi imposti dalla legge.

Art. 21 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22 È ammesso l'intervento in assemblea per delega, da conferirsi esclusivamente per iscritto con firma autenticata ad altro socio. Ciascun delegato non può rappresentare più di un socio. Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto. Nelle assemblee che prevedono l'elezione delle cariche sociali

saranno ammessi al voto solo i soci che risultino iscritti da più di tre mesi. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato o, in mancanza, da un socio designato dall'assemblea stessa. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali o quando trattasi di persona si procederà a scrutinio segreto. In caso di scrutinio segreto il Presidente nomina un segretario e due scrutatori. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da persone designata dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, dei quali:

- quattro eletti dai soci persone fisiche;
- uno per ogni Ente socio dell'Associazione su designazione dello stesso;
- il Direttore dell'Associazione.

Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare:

- a) elegge, in seduta convocata dal Consigliere più anziano in età, il Presidente, scegliendolo nel proprio ambito;
- b) elegge il Direttore dell'Associazione scegliendolo tra i componenti del Comitato scientifico;
- c) elegge, anche tra estranei, su proposta del Direttore, il Segretario dell'Associazione il quale ha funzione di verbalizzatore e di assistente del Direttore;
- d) predispose il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) esprime il proprio parere sul programma scientifico di attività dell'Associazione, predisposto dal Comitato Scientifico, e lo sottopone all'Assemblea dei soci;
- f) redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'esame del Collegio dei Sindaci e all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- g) delibera sulle richieste di ammissione all'Associazione a norma dell'Art. 10 del presente statuto;
- h) propone l'importo delle quote di ammissione e delle quote associative annuali;
- i) propone all'Assemblea dei soci il regolamento interno all'Associazione (concernente norme più specifiche relative al funzionamento dell'Associazione) e sue eventuali modifiche;
- l) delibera su ogni altra questione che non competa ad altri organi dell'Associazione.

Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione si costituisce con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti quando il presente statuto non richieda una maggioranza deliberativa qualificata. Le votazioni sono palesi, tranne che sia richiesto lo scrutinio segreto da uno dei consiglieri.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto la parità di voti comporta il rigetto della proposta.

Art. 26 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, entro due mesi dal giorno in cui la richiesta giunge al Presidente. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di dieci giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri siano informati almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 27 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale, attiva e passiva dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci;
- c) è autorizzato a ricevere da Enti pubblici e/o privati e/o da persone fisiche, pagamenti di ogni natura e di qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) è responsabile della conservazione del fondo dell'Associazione che amministra secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) compie ogni altra attività che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere eletto dall'Assemblea dei soci più anziano in età.

Art. 28 Il Comitato Scientifico è composto:

- a) dai membri del Comitato di Direzione della rivista «Filosofia e Teologia»;
- b) dai membri eletti per cooptazione anche tra i non soci dell'Associazione, in aggiunta ai predetti o in sostituzione di quelli che vengono a mancare.

Se dovesse mancare, anche per dimissioni, la maggioranza dei membri, la nomina del nuovo Comitato spetta all'Assemblea dei soci.

Art. 29 Al Comitato Scientifico compete:

- a) provvedere alla nomina per cooptazione dei suoi nuovi membri, privilegiando la scelta di personalità scientifiche di provata esperienza nel campo degli studi filosofico-teologici;
- b) predisporre il programma dell'attività scientifica dell'Associazione, da presentare per la valutazione al Consiglio di Amministrazione che lo sottoporrà all'Assemblea dei soci;
- c) svolgere, caso per caso, le funzioni di consulenza che, per il buon funzionamento dell'Associazione saranno richieste dagli altri organi dell'Associazione stessa. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Direttore, con lettera spedita ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Esso deve inoltre essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, entro due mesi dal giorno in cui la richiesta giunge al Direttore.

Art. 30 Il Direttore è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti il Comitato Scientifico; egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- b) sovrintende, coadiuvato dal Segretario, al funzionamento generale dell'Associazione.

Art. 31 Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci tra i suoi membri non componenti il Consiglio di Amministrazione o anche tra persone competenti e di fiducia esterne. Il Collegio sindacale, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente. Il Collegio trasmette la sua relazione sul bilancio consuntivo all'Assemblea dei soci tramite il Direttore. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 32 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che non ricoprono altre cariche sociali, eletti dall'Assemblea, i quali eleggono nel proprio seno il Presidente. Il Collegio è chiamato a decidere sulle controversie sorte tra soci e tra soci e l'Associazione, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 33 Tutte le cariche previste dal presente statuto sono onorifiche e non possono dar luogo a compensi od emolumento alcuno, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute a causa delle funzioni esercitate. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un compenso per i Segretario dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

SEZIONI LOCALI

Art. 34 I soci dell'Associazione possono organizzarsi in sezioni locali su base regionale o interregionale per il perseguimento degli scopi istitutivi dell'Associazione stessa, in particolare:

- organizzazione di conferenze, seminari, convegni;
- programmazione e realizzazione di ricerche;
- raccolta di materiale bibliografico.

Le sezioni locali potranno eleggere un proprio coordinatore. L'organizzazione delle sezioni locali e i loro rapporti con gli organismi centrali dell'Associazione saranno disciplinati da apposito regolamento, che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto da quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO QUINTO

FINANZE PATRIMONIO CONTABILITÀ

Art. 35 Per il funzionamento e per l'esercizio delle sue attività l'Associazione si avvale:

- a) dei fondi stanziati in base alle convenzioni o alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti associati;
- b) dei contributi versati dai soci;
- c) dei contributi versati da Enti pubblici o privati o da singoli;
- d) del ricavato della vendita di pubblicazioni edite a cura dell'Associazione e da ogni altra attività dell'Associazione stessa;
- e) delle quote associative deliberate dall'Assemblea dei soci.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione, per qualsiasi motivo, non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione va devoluto ad altra associazione con medesime finalità o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla Legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 36 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione è il responsabile dell'amministrazione e della contabilità finale dell'Associazione anche se affidate a dipendenti o collaboratori. Il rendiconto e il bilancio preventivo vanno compilati dal Consiglio di Amministrazione con criteri di oculata prudenza. Il bilancio consuntivo unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed a quella del Collegio Sindacale, deve essere depositato quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria di approvazione nella sede sociale a disposizione dei soci. Il bilancio preventivo deve essere depositato quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria di approvazione nella sede sociale a disposizione dei soci.

TITOLO SESTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 37 Fermo restando l'obbligo di devoluzione del patrimonio di cui all'Art. 33, in caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, eventualmente non soci, determinandone i poteri.

TITOLO SETTIMO

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 38 Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da redigersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da sottoporsi su proposta di quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO OTTAVO

RINVIO

Art. 39 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento vigente.

Modalità di ammissione

L'ammissione all'Associazione è regolata dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 dello Statuto.